

DISCIPLINARE DI USO MARCHIO “HABITECH”

Allegato A

DISCIPLINARE D’USO MARCHIO

“HABITECH”

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Disciplinare definisce le condizioni e le modalità di utilizzo del marchio “HABITECH”, qui di seguito denominato “Marchio” da parte delle aziende appartenenti alla società consortile Distretto Tecnologico Trentino.

Col termine Marchio si fa riferimento alle seguenti domande di registrazione di marchio di impresa denominativo:

- alla domanda di registrazione di marchio d’impresa denominativo nazionale italiano “HABITECH” n. VR2006C000852, depositata il 14/11/2006 per le classi 02, 06, 07, 09, 11, 17, 19, 35, 37, 40, 41 e 42 (secondo il sistema di classificazione di Nizza) **e registrata in data 1 luglio 2009, nr. 0001205658;**
- alla domanda di registrazione di marchio d’impresa denominativo comunitario “HABITECH” n. 5464698, depositata il 14/11/2006 presso l’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) per le classi 02, 06, 07, 09, 11, 17, 19, 35, 37, 40, 41 e 42 (secondo il sistema di classificazione di Nizza).

Ai fini dell’applicazione del presente Disciplinare, il Marchio contrassegna il seguente ambito d’attività:

SERVIZI	
Classe(*)	Descrizione
35	pubblicità; gestione di affari commerciali, organizzazione e conduzione di fiere per scopi commerciali e pubblicitari, esposizione commerciale di merci per attività promozionali, organizzazione di eventi di intermediazione tecnologica e commerciale, organizzazione e gestione di partnering events e di company mission; amministrazione commerciale; lavori di ufficio
41	educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali; organizzazione di esposizioni per scopi culturali ed educativi; organizzazione di conferenze, convegni e seminari nel settore commerciale e tecnologico; pubblicazione di libri
42	servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; progettazione di impianti per la produzione e la gestione del calore; progettazione di infrastrutture industriali e civili; progettazione di impianti per la gestione integrata del ciclo dell'acqua; progettazione di sistemi per il trasferimento e l'accumulazione di energia e per le telecomunicazioni; progettazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software; servizi giuridici

(*) Secondo il Sistema di Classificazione di Nizza

Art. 2 - PRINCIPI

Il presente Disciplinare si basa sui seguenti principi:

- il Marchio si inserisce nell'ambito delle strategie di promozione e sviluppo del territorio trentino e delle linee di pianificazione e progettazione associate al Programma di Sviluppo Provinciale, alla Legge Unica per l'economia L.P. 6/1999 ed all'ordinamento giuridico provinciale per quanto attinente, agli eventuali piani provinciali di marketing territoriale, agli assi di sviluppo strategico enucleati dalla Giunta Provinciale ed al Distretto Energia Ambiente;
- con il Marchio ci si propone di valorizzare, supportare e garantire l'eccellenza dei servizi offerti dal Distretto Energia Ambiente nell'ambito delle attività che lo caratterizzano, quali sviluppo di tecnologie destinate alle filiere dell'edilizia sostenibile, produzione di energia da fonti rinnovabili e gestione integrata ed intelligente del territorio;
- con il Marchio ci si propone di valorizzare il know-how specifico, nonché prodotti, servizi e progetti di aziende d'interesse per il sistema trentino, nell'ambito dei filoni di attività del Distretto Energia Ambiente, al fine di generare valore indotto nella logica di sviluppo economico e sociale del sistema trentino stesso.
- con il Marchio ci si propone di valorizzare le aziende appartenenti alla società consortile Distretto Tecnologico Trentino.

Art. 3 - PROPRIETÀ E REGOLE D'UTILIZZO

La società Distretto Tecnologico Trentino S.Cons.r.l. (di seguito "DTT") è strumento per la diffusione dei principi di cui all'art. 2 del presente disciplinare.

DTT, per le caratteristiche del proprio oggetto sociale e per la compagine sociale che la costituisce, gode di particolari concessioni di utilizzo del Marchio sulla base dei criteri e dei meccanismi definiti all'art. 4.

DTT concede l'utilizzo del marchio "Habitech" preceduto dalla dicitura "Socio" esclusivamente alle società appartenenti al consorzio.

Il Marchio deve obbligatoriamente essere utilizzato nel rispetto delle regole grafiche stabilite all'allegato B "Manuale grafico d'uso del marchio HABITECH".

Art. 4 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MARCHIO PER LE ATTIVITÀ DI SISTEMA E SOGGETTI TERZI

L'utilizzo del Marchio per i servizi definiti all'art. 1 è esclusivo della società consortile DTT. A DTT spetta l'uso del marchio per le attività comprese ed identificate nelle classi 35, 41 e 42 volte alla promozione e alla comunicazione di processi, dinamiche ed attività inerenti il Distretto Energia Ambiente che siano svolte nello specifico interesse delle aziende consorziate ed apportino vantaggi alle stesse ("livello micro"), per le azioni tese a valorizzare il Distretto Energia Ambiente e per le proprie azioni di promozione istituzionale e comunicazione aziendale (web, mail, pubblicità, marketing, etc.).

DTT ha la facoltà di concedere l'utilizzo del Marchio in sub licenza ad aziende od enti che risultano far parte della compagine sociale della società DTT; a tali fini le aziende od enti interessati possono presentare domanda di utilizzo del Marchio direttamente alla società DTT. La sub-licenza attribuisce il diritto al sub-licenziatario di utilizzare il Marchio, antepoendo la dicitura: "**partner of**" / "**Socio...**"

Il soggetto sub-licenziatario del Marchio concessogli rispettivamente da DTT potrà utilizzare il Marchio medesimo per le seguenti finalità:

- comunicare e promuovere la propria immagine aziendale (con esclusione tassativa di un utilizzo del Marchio quale marchio di prodotto e/o di qualità);
- partecipare a fiere tematiche ed affini, inerenti ai settori di attività e competenza del Distretto Energia Ambiente;
- attività di diffusione dei valori e dello spirito del Distretto Energia Ambiente;
- attività di informazione e formazione su tematiche specifiche riguardanti il Distretto Energia Ambiente;
- comunicare e promuovere tecnologie, progetti, modelli e know-how sviluppati nel diretto interesse del Distretto Energia Ambiente;

Il sub-licenziatario del Marchio potrà utilizzare il Marchio su supporti informatici come sito web aziendale/istituzionale, materiale cartaceo, carta intestata, biglietti da visita, buste.

Per DTT, la sublicenza di utilizzo è da considerarsi concedibile se l'interessato (persona fisica o giuridica) richiedente:

- sia riconosciuto da DTT e/o da Trentino Sviluppo (TS) come soggetto atto a portare avanti le istanze del Distretto Energia Ambiente;
- sia in possesso di competenze attinenti ai settori di attività del Distretto Energia Ambiente e condivida le

modalità operative ed i principi sottoscritti dalla società DTT (si veda il relativo Statuto e Manifesto delle imprese);

- abbia almeno una sede operativa nella Provincia Autonoma di Trento;
- non svolga attività concorrenziali o in contrasto a quelle del Distretto Energia Ambiente;
- dimostri di perseguire un piano di attività che porti alla valorizzazione del Marchio;
- indichi dettagliatamente le motivazioni per le quali intendono far uso del Marchio;
- presenti solidità economico - finanziaria, non sia in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo e non sia stato coinvolto negli ultimi 5 anni in azioni contrarie ai principi su cui si fonda il Distretto Energia Ambiente;

La concessione del diritto di utilizzo è da intendersi comunque limitata ad un periodo di tempo determinato e limitato.

Per le aziende facenti parti della società DTT, DTT può concedere sub-licenze del Marchio previa conclusione positiva di un'istruttoria, effettuata dalla stessa DTT secondo criteri e modalità che saranno concordati con TS, che attesti la sussistenza delle condizioni esposte sopra e dei criteri individuati all'allegato A.

TS si riserva comunque, in qualità di titolare del Marchio, di revocare la sub licenza concessa da DTT a soggetti facenti parte della propria compagine sociale, qualora la stessa TS ravvisi, a proprio insindacabile giudizio, comportamenti contrari ai principi e criteri indicati nel presente articolo o comunque nel caso di mancato rispetto delle disposizioni dettate dal presente Disciplinare od assenza dei presupposti minimi necessari per la concessione.

La concessione del diritto di utilizzo a detti soggetti terzi sarà disciplinata da regolare contratto di sub-licenza, di durata annuale rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta, previa verifica della sussistenza delle condizioni esposte sopra e dei criteri individuati all'allegato A, tra la società DTT (sub-licenziante) e detti soggetti terzi (sub-licenziatari), vertente sui principi alla base del presente Disciplinare e del contratto di licenza tra TS e DTT. La società DTT vigilerà sull'osservanza dei criteri e disposizioni per l'utilizzo del marchio da parte dei sub-licenziatari.

La revoca o il decadimento del contratto di licenza tra TS e DTT comporta l'automatica revoca anche di eventuali sub-licenze da DTT e detti soggetti esterni.

DTT ha la facoltà di concedere l'utilizzo del Marchio in sub licenza all'Associazione Green Building Council Italia per specifiche iniziative connesse per finalità e spirito istituzionale alle attività del DTT. In tal caso il licenziatario dovrà attribuire il diritto al sub-licenziatario di utilizzare il Marchio, antepoendo la dicitura: **“è un’iniziativa”** (oppure dicitura analoga in lingua inglese da concordarsi preventivamente con TS).

Art. 5 – COMITATI

L'attuazione ed il rispetto del presente Disciplinare, con riferimento anche ad eventuali casi particolari di applicazione ed utilizzo del marchio, è affidato ad un Comitato di Gestione costituito da tre membri: un Consigliere di Amministrazione di TS, il Direttore Generale di TS, o Vicedirettore Generale in assenza del primo o suo

delegato, ed un Consigliere di Amministrazione di DTT.

La definizione anche a fini applicativi dei principi, delle finalità di utilizzo e dei possibili utilizzatori del Marchio - con riferimento particolare ai prodotti - ulteriori o diversi da quanto specificato nel presente disciplinare, potrà essere affidato ad uno specifico Comitato d'Indirizzo costituito da un rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, uno di TS ed uno di DTT, eventualmente coadiuvati da collaboratori della loro struttura di riferimento.

Art. 6 - DIFFORMITÀ, INADEMPIENZE E VIOLAZIONI ALL'USO DEL MARCHIO

Sono considerate difformità ed inadempienze le violazioni di un qualsiasi punto del presente disciplinare. A tal fine si rimanda alle sanzioni illustrate nei contratti di licenza/sub-licenza.

Art. 7 - DURATA

Il presente disciplinare ha effetti in termini di durata nell'ambito del periodo di validità legale della tutela del Marchio.